



APPENNINO
geopark

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 06/12/2021

L'anno 2021, il giorno 6 del mese di dicembre, alle ore 18:00 si è riunita presso la sede dell'Associazione in Via Vigne 43, Castel di Casio (Bo), l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione "APPENNINO GEOPARK".

Detto ente si è riunito previo formale avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno inviato a tutti gli associati e le associate nel termine e nei modi previsti dallo statuto vigente, in seconda convocazione, essendo andata deserta la prima convocazione del 5 dicembre 2021 alle ore 6:00.

Assume la Presidenza dell'Assemblea la Presidente dell'Ente, Sig.ra Michela Marcacci, la quale chiama a svolgere la funzione di segretario alla sig.ra Martina Paone.

La Presidente quindi consta e dà atto:

- che sono presenti, in proprio o in delega, n. 46 soci dell'Associazione, come da elenco soci allegato al presente atto (all. 1)
- che i predetti associati risultano legittimati a partecipare alla presente adunanza e che sono in grado di esprimere le votazioni che si terranno al termine della discussione.

La Presidente, pertanto, dichiara di avere accertato l'identità e la legittimazione dei presenti e che la presente assemblea è validamente costituita in seconda convocazione ed è pertanto atta a deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifiche Statuto Associativo approvato in data 21.10.2021;
- 2) Deliberazioni inerenti e conseguenti con riferimento al punto 1;
- 3) Varie ed eventuali.

Nessuno degli intervenuti opponendosi alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, la Presidente dichiara, pertanto, aperta la discussione e procede brevemente all'esposizione dei motivi, peraltro già ben noti agli intervenuti, che hanno determinato il Consiglio Direttivo alla proposizione dei sopra indicati punti.

In particolare la Presidente espone - in riferimento al punto sub 1 - che:

1) alla luce delle richieste di integrazione pervenute dalla Regione Emilia Romagna in data 22.11.2021 e alle tempistiche ivi previste, nonché alla luce delle interpretazioni che discendono dalla lettura della recente Nota dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali del 30.11.2021, si rende necessario apportare delle modifiche allo Statuto precedentemente approvato in data 21.10.2021.

Per meglio comprendere dette modifiche viene illustrato il "*Quadro riassuntivo modifiche apportate*", che si allega al presente verbale come allegato 2, per formarne parte integrante e sostanziale.

Viene comunque ribadito che lo statuto (all. A) dell'ente è approvato in codesta sede ma entrerà in vigore e acquisterà efficacia sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'ente dapprima al Registro Regionale della APS e poi alla trasfugazione al RUNTS: pertanto fino a quel momento - e senza soluzione di continuità - l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale, oltre che dalla normativa vigente. Tale statuto cesserà pertanto la propria efficacia all'eventuale iscrizione nel suddetto Registro; in tale specifica evenienza, l'acronimo "APS" verrà utilizzato a partire da quel momento;

2) espone nuovamente le motivazioni per cui si è deciso di trasformare l'attuale ente in APS dando anche in queste lettura della Relazione avente ad oggetto "*Richiesta di approvazione per trasformazione dell'Associazione da Associazione Culturale ad Associazione di Promozione Sociale*", già depositata avanti agli uffici competenti.

Con riferimento al punto sub 2 la Presidente precisa che qualora venga approvato quanto previsto al punto sub 1 occorrerà conferire mandato alla stessa per espletare le procedure necessarie al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti, con attribuzione alla medesima, altresì, del potere di apportare allo statuto approvato tutte





APPENNINO
geopark

le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che fossero richieste dalle competenti Autorità per il rispetto delle disposizioni di legge o comunque necessarie.

Segue discussione in cui vengono forniti i chiarimenti richiesti.

Esaurita la discussione la Presidente mette ai voti il seguente testo di deliberazione:

“L'Assemblea dell'Associazione APPENNINO GEOPARK,

Delibera

1) di approvare il nuovo testo dello statuto sociale - che si allega al presente atto sotto la lettera "A" - per formarne parte integrante e sostanziale con la precisazione che il nuovo statuto (all. A) di APPENNINO GEOPARK è approvato in codesta sede ma entrerà in vigore e acquisterà efficacia sotto la condizione sospensiva dell'iscrizione dell'ente al Registro Regionale delle APS: pertanto fino a quel momento - e senza soluzione di continuità - l'associazione continuerà ad essere regolata dallo statuto attuale e dalla normativa vigente.

2) di conferire mandato alla Presidente di espletare le procedure necessaria al fine di dare attuazione agli adempimenti previsti, con attribuzione alla medesima, altresì, del potere di apportare allo statuto approvato tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppressioni tecniche che fossero richieste dalle competenti Autorità per il rispetto delle disposizioni di legge o comunque necessarie.

La Presidente chiama la votazione.

Non essendovi né contrari né astenuti la Presidente dà atto e proclama che tale testo di deliberazione viene approvato all'unanimità.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola il segretario dà lettura del presente verbale.

La Presidente chiama la votazione del presente verbale chiedendo altresì di autorizzare la Presidente e il Segretario alla firma del suddetto documento.

Non essendovi né contrari né astenuti la Presidente dà atto e proclama che il verbale viene approvato all'unanimità e che la stessa e la Segretaria vengono incaricati dall'Assemblea di firmare il presente verbale.

La Presidente scioglie l'assemblea alle ore 19:30.

La Presidente

Michela Marcacci

Michela Marcacci



La segretaria

Martina Paone

Martina Paone



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO DI BOLOGNA 2
- 7 DIC. 2021 - 3 - 2406
pag. 2
(Euro 200,00)

[Signature]

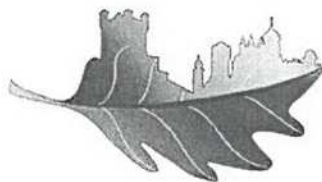
Associazione Appennino Geopark

Via Vigne 43, 40030 Castel di Casio (Bo)

C.F. 91387430373 - Partita iva 03526411206

Mail: info@appenninogeopark.com Web: www.appenninogeopark.com





APPENNINO
geopark



Allegato 1 – Verbale Assemblea Straordinaria

TESSERA	NOME	COGNOME	FIRMA
1	Michela	Marcacci	Michela Marcacci
2	Martina	Paone	Martina Paone
3	Riccardo	Bacchi	Riccardo Bacchi
4	Donato	Battista	Donato Battista
5	Samuele	Curzio	Samuele Curzio
6	Lucia	Curzio	Lucia Curzio
7	Maria	Elmi	Maria Elmi
8	Giulia	Marcacci	Giulia Marcacci
9	Nadia	Freccero	Nadia Freccero
10	Alberto	Puzzarini	Alberto Puzzarini
11	Rita	Ferri	Rita Ferri
12	Antonello	Paone	Antonello Paone





APPENNINO
geopark

r_emiro.Giunta - Prot. 09/12/2021.1137945.E

TESSERA	NOME	COGNOME	FIRMA
13	VIOLA	ZAGONEL	Viola Zagonel
14	CATERINA	DE NARDIS	Caterina De Nardis
15	MARCELLO	LAMBERTINI	Marcello Lambertini
16	SIMONA	SANTI'	Simona Santi'
17	LUCA	MALLOCCI	Luca Mallocci
18	ALESSIO	TENANI	Alessio Tenani
19	GIORGIA	GRUPPIONI	Giorgia Gruppioni
20	STEFANO	FORNITO	Stefano Fornito
21	EUGUELMO	VENTURA	Euguelmo Ventura
22	GABRIELE	LEPRI	Gabriele Lepri
23	MARTA	VENTURA	Marta Ventura
24	ANDREA VANDIR	NANNI	Andrea VANDIR



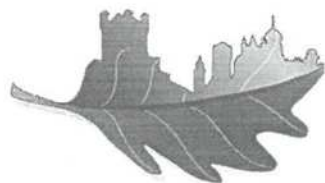


APPENNINO
geopark

r. emiro. Giunta - Prot. 09/12/2021.1137945.E

TESSERA	NOME	COGNOME	FIRMA
25	ANTONIO	BATTISTA	Battista Antonio
26	GIUSEPPINA	GUERRA	Guerra Giuseppina
27	MAURIZIA	ZANOLINI	Maurizia Zanolini
28	LOREDANA	ELMI	Loredana Elmi
29	FEDERICA	LAFFI	Federica Laffi
30	IVAN	ZANARDI	Ivan Zanardi
31	GIWA	BATTISTA	Giwa Battista
32	MIRKO	VIGNALI	Mirko Vignali
33	FABIO	TRIMAGLIO	Fabio Trimaglio
34	ELISA	MELLINI	Elisa Mellini
35	ANNATARIA	MAGGIOLINI	Maggiolini Annataria
36	GIUSEPPE	LAVATURA	Giuseppe Lavatura





APPENNINO
geopark

r. emiro. Giunta - Prot. 09/12/2021. 1137945.E

TESSERA	NOME	COGNOME	FIRMA
37	DANIELA	MUSOLESI	Daniela Musolesi
38	MAURIZIO	MAZZOLI	Maurizio Mazzoli
39	FIORENZA	SILERIO	Fiorenza Silerio
40	OSCAR	FRECCERO	Oscar Freccero
41	FRANCO	FRECCERO	Franco Freccero
42	MARISA	MAZZOLI	Marisa Mazzoli
43	LUANA	PONGIOLIOVE	Luana Pongioliove
44	PAOLO	BACCHI	Paolo Bacchi
45	MARISA	COLLINA	Marisa Collina
46	ANNA MARIA	ZANBONI	Anna Maria Zanboni
47			
48			





APPENNINO
geopark

Allegato 2 - Oggetto: Statuto Associazione Appennino Geopark - Quadro riassuntivo modifiche apportate

Tab. A: Modifiche apportate alla luce della richiesta di integrazioni formulate dalla Regione con comunicazione Prot. 22/11/2021.1073258.U

Art.	Testo approvato in data 21.10.2021	Modifica apportata
14,c.3	Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea.	Al c.3 è stato aggiunto il seguente periodo <i>"In assenza dell'Organo di controllo, alla convocazione provvederà il Vice Presidente o in sua inerzia membro del Consiglio Direttivo più anziano per età anagrafica o in sua inerzia, ove previsto dalla normativa vigente, socio più anziano per età anagrafica risultante dal Libro Soci."</i>
19, c.4	Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.	Al c.4 sono eliminate le parole <i>"In caso di parità prevale il voto del Presidente"</i>
21, c.2	Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.	Al c. 2 sono eliminate le parole <i>"In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione."</i> <i>I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente".</i>

Associazione Appennino Geopark
Via Vigne 43, 40030 Castel di Casio (Bo)
C.F. 91387430373 - Partita iva 03526411206

Mail: info@appenninogeopark.com Web: www.appenninogeopark.com
Prodotto il 09/12/2021 11:37:945.E



Prodotto il 09/12/2021 11:37:945.E



APPENNINO geopark

In caso di esaurimento o di assenza del numero dei non eletti, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione tramite cooptazione, salvo ratifica da parte della prima Assemblea ordinaria utile; in caso di mancata ratifica si procederà ad una nuova elezione.
I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.



Tab. B: Ulteriore modifiche apportate

Art.	Testo approvato in data 21.10.2021	Modifica apportata
11,c.2	L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale	Al c.2 sono aggiunte le parole. <i>“I volontari occasionali saranno iscritti in detto registro, qualora venga previsto dalla normativa vigente”</i>
17, c.3	Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoriale potendo questi esercitare solamente il diritto di voto durante le assemblee.	Al c. 3 vengono eliminate le parole <i>“Gli associati minorenni non sono computati ai fini del raggiungimento del quorum”</i> .

Associazione Appennino Geopark
Via Vigne 43, 40030 Castel di Casio (Bo)
C.F. 91387430373 - Partita iva 03526411206

Mail: info@appenninogeopark.com Web: www.appenninogeopark.com
C.F. 0912021137945.E



Prodotto e distribuito da

Statuto - Associazione Appennino Geopark
Titolo I Aspetti generali

Art. 1 - Denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto legislativo 117 del 2017 (di seguito CTS) e delle norme del Codice civile (di seguito CC) intesa di associazioni esiste l'Associazione di Promozione Sociale denominata: "Associazione Appennino Geopark" di seguito indicata anche come "Associazione".
2. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Castel di Casio (BO), in via Vigne n. 43.
3. L'Associazione potrà trasferire la sede sociale e/o istituire sedi secondarie e similari in tutto il territorio nazionale su decisione del Consiglio Direttivo.
Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se avviene all'interno dello stesso Comune.
4. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 - Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "APS" o dell'indicazione di "Associazione di promozione sociale"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (di seguito RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà quindi: "Associazione Appennino Geopark - APS".
L'Associazione dovrà da quel momento utilizzare l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.
2. Fino all'istituzione del RUNTS, l'acronimo "APS" o l'indicazione di "Associazione di Promozione Sociale" potranno comunque essere inseriti nella denominazione sociale qualora l'Associazione risulti iscritta ad uno dei registri previsti dalla L. 383/2000.

Art. 3 - Finalità

L'Associazione è apartitica e aconfessionale, e fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato svolta dai propri associati o delle persone aderenti agli enti ad essa associati.

Art. 4 - Attività

1. L'Associazione, anche in collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province e gli enti locali, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, di una o più attività di interesse generale previste dall'articolo 5 CTS in favore dei propri associati, di loro familiari e/o di terzi, come indicato di seguito:
 - a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - b) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
 - c) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività d'interesse generale di cui al presente articolo;
 - e) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - f) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - g) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - h) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - i) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
 - m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
2. In particolare l'Associazione, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, si propone di dare attuazione alle seguenti azioni:

- progettazione e organizzazione di proposte educative e formative a tema culturale, artistico e naturalistico (con riferimento all'attività sub a);
- attività di supporto e organizzativa di progetti a carattere ambientale finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento dell'ambiente (con riferimento all'attività sub b);
- organizzazione, gestione di eventi, convegni, corsi, proiezioni, spettacoli ed altre iniziative culturali per la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio (con riferimento all'attività sub c e d);
- organizzazione e gestione di attività editoriali e multimediali al fine di promuovere e diffondere la cultura ed il territorio (con riferimento all'attività sub d);
- organizzazione e gestione di spazi anche riqualificati (beni pubblici inutilizzati) rivolti all'accoglienza turistica, finalizzati alla valorizzazione del territorio e delle sue eccellenze (con riferimento all'attività sub e ed m);
- progettazione e realizzazione di itinerari turistici, percorsi ambientali, visite guidate di natura ambientale, artistica, storica e archeologica (con riferimento all'attività sub e);
- attività di promozione turistica nell'ottica della creazione di un'identità territoriale condivisa per il territorio, i produttori e gli operatori che vi operano (con riferimento all'attività sub e);
- formazione, creazione di offerte didattiche e attività educative, sportive e ricreative anche a contrasto della povertà educativa (con riferimento all'attività sub f);
- attività di supporto e collaborazione nella ricerca di bandi e alla redazione di progetti volti alla valorizzazione del territorio e delle sue risorse anche nei confronti di enti del terzo settore (con riferimento all'attività sub g);
- organizzazione e gestione di eventi sportivi dilettantistici, nello specifico organizzazione di eventi promozionali e manifestazioni sportive a carattere locale, regionale e nazionale delle diverse discipline sportive (es. orienteering) (con riferimento all'attività sub h)
- progettazione e organizzazione di eventi e proposte volte a promuovere e a sensibilizzare alla legalità, alla pace tra i popoli e alla non violenza (con riferimento all'attività sub i).

3. L'Associazione potrà compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie o utili per la realizzazione delle attività di cui sopra e a tal fine potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare accordi e convenzioni con Enti pubblici e privati;
- partecipare a bandi pubblici o di Fondazioni private;
- ricevere sovvenzioni e contributi da soggetti pubblici e privati;
- accedere a Fondi pubblici o privati;
- stipulare convenzioni con le amministrazioni pubbliche;
- ricevere in comodato dalle pubbliche amministrazioni beni mobili ed immobili di loro proprietà, nonché beni culturali immobili in concessione;
- utilizzare beni mobili e immobili di proprietà pubblica per manifestazioni e iniziative temporanee;
- somministrare alimenti e bevande, come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85, c.4, CTS;
- compiere, per il raggiungimento dei propri scopi sociali, tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie che riterrà opportune;
- beneficiare di tutte le agevolazioni, gli sgravi e le esenzioni previste dalla legge.

L'Associazione potrà inoltre:

- svolgere, così come previsto dall'art. 6 CTS, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso. L'individuazione di questa e la loro organizzazione è demandata al Consiglio direttivo dell'associazione che le individua e le organizza con propria delibera;
- porre in essere raccolte pubbliche di fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 CTS e dei decreti attuativi dello stesso.

Titolo II Norme sul rapporto associativo

Art. 5 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, le cariche associative sono elettive e tutti gli associati possono esservi nominati.
2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art. 6 - Associati

1. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla normativa vigente.
2. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione le persone fisiche e le Associazioni di Promozione Sociale, le quali, aderendo alle finalità istituzionali della stessa, intendano collaborare al loro raggiungimento.
Possono essere ammessi come associati anche altri enti del Terzo settore o altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto della normativa vigente.
Gli enti giuridici sono rappresentati dal rispettivo Presidente ovvero da suo delegato.
3. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art. 7 - Procedura di ammissione

1. L'ammissione di una socia o di un nuovo socio è regolata in base a criteri non discriminatori.
Sono pertanto espressamente escluse limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati.
2. Le persone fisiche devono presentare domanda compilando l'apposito modulo e dichiarando di attenersi al presente Statuto, agli eventuali regolamenti sociali e alle deliberazioni degli organi sociali. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoriale. Per quanto riguarda l'adesione di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti.
3. La domanda deve essere indirizzata al Presidente il quale delibera sull'ammissione o il rigetto dell'istanza.
4. In caso di rigetto della domanda, il Presidente comunica per iscritto con ogni mezzo idoneo allo scopo (a titolo esemplificativo e non esaustivo: E-mail) la decisione all'interessata/o entro 60 giorni, dandone adeguata motivazione. Avverso l'eventuale rigetto l'aspirante associata/o può, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, chiedere che sull'istanza si pronunci in via definitiva l'assemblea in occasione della prima assemblea utile.
In caso di accoglimento della domanda, il Presidente comunica con ogni mezzo idoneo allo scopo l'ammissione all'interessata/o. Quest'ultimo, dopo aver versato la quota associativa e ricevuto la tessera sociale acquisterà la qualifica di socia/o dell'Associazione.
Sarà cura del Presidente annotare la/il nuova/o aderente nel libro dei soci.
5. Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
In nessun caso dalla partecipazione sociale discende un diritto sul patrimonio dell'associazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo titolarità di quote di natura patrimoniale).

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati, in conformità alla normativa vigente, hanno il diritto di:
 - partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
 - essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi previo adempimento degli eventuali obblighi che da esse discendono;
 - ad usufruire delle agevolazioni e convenzioni, eventualmente in essere, legate al possesso della tessera sociale;
 - esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Presidente, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Presidente e gli eventuali costi sono a carico del richiedente.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati.

3. Gli associati hanno il dovere di:

- adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
- rispettare quanto previsto nello Statuto, negli eventuali regolamenti sociali e nelle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti dell'Associazione e/o derivanti dall'attività ed iniziative svolte.

Art. 9 – Quota associativa

1. La quota associativa corrisposta dalla/dal socia/o rappresenta unicamente un versamento vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte.

2. L'importo della quota, i tempi per il suo pagamento, nonché i modi, dovranno essere stabiliti annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo.

In caso di mancata deliberazione dell'importo della quota associativa, si intende tacitamente rinnovato l'importo relativo all'anno precedente.

3. I soci rinnovano il vincolo associativo tramite il pagamento della quota associativa.

Art. 10 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:

- recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta indirizzata al Presidente. Il recesso ha effetto dal momento dell'annotazione sul libro dei soci che dovrà avvenire entro 30 giorni dalla comunicazione;
- mancato pagamento della quota associativa trascorsi 30 giorni dal sollecito scritto.
- esclusione per i motivi e nei modi di cui al c.2 del presente articolo.

2. L'associato può essere escluso dall'Associazione per i seguenti motivi:

- comportamento in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamentari e/o delle deliberazioni degli organi sociali;
- aver arrecato in qualunque modo arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio Direttivo, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento entro e non oltre 30 giorni dalla data della deliberazione.

Avverso tale provvedimento l'associato escluso può richiedere che si pronunci l'Assemblea in via definitiva, entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inviata al Presidente a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento.

L'Assemblea in tal caso dovrà svolgersi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'associato deve essere garantito in Assemblea il diritto al contraddittorio. Fino alla data di convocazione dell'Assemblea, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. In caso di recesso, decadenza, revoca, esclusione o decesso i soci o i loro eredi non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione, né possono pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.

Titolo III Norme sul volontariato

Art. 11 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari, soci o non soci o aderenti agli enti associati, nello svolgimento delle proprie attività.

I volontari sono persone fisiche che, per libera scelta, prestano la propria attività tramite essa in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

Ove previsto dalla normativa vigente non si considera volontario l'associato che occasionalmente

coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

2. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, soci o non soci, che svolgono la loro attività in modo non occasionale. I volontari occasionali saranno iscritti in detto registro, qualora venga previsto dalla normativa vigente.

3. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

4. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno al beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e analiticamente documentate per l'attività prestata, previa autorizzazione ed entro i limiti stabiliti dal Consiglio Direttivo tenendo conto di quanto previsto dalla normativa vigente.

Salvo che non venga previsto diversamente dalla normativa vigente, sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Art. 12 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

2. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta nel rispetto e secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Titolo IV Organi sociali

Art. 13 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente;
- l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni previste dalla normativa vigente;

Art. 14 - L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale.

I soci diversi dalle persone fisiche sono rappresentati in assemblea dal proprio legale rappresentante o da un terzo, debitamente autorizzato da questi per iscritto. Ogni associato ha diritto di voto.

Sono ammesse deleghe nel rispetto di quanto statuito dall'articolo 24, c3 CTS.

2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, a seguito di delibera del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio. L'Assemblea può essere inoltre convocata:

- a) su richiesta motivata della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) su richiesta motivata ed indirizzata al Consiglio Direttivo da almeno 1/5 degli associati.

3. Nei casi di cui alle lettere a) e b) il Presidente deve provvedere alla convocazione dell'Assemblea, la quale deve svolgersi entro 60 giorni dalla data della richiesta. Qualora il Presidente non provveda alla convocazione nei termini indicati, l'organo di controllo, se nominato, deve procedere in sua vece e senza ritardo alla convocazione dell'Assemblea. In assenza dell'Organo di controllo, alla convocazione provvederà il Vice Presidente o in sua inerzia membro del Consiglio Direttivo più anziano per età anagrafica o in sua inerzia, ove previsto dalla normativa vigente, socio più anziano per età anagrafica risultante dal Libro Soci.

4. Le riunioni dell'assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Presidente tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede legale almeno 10 giorni prima, mettendo in atto tutti gli strumenti possibili per garantire la più ampia partecipazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: E-mail).

5. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

6. L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea, salvo che non sia disposto diversamente dalla normativa vigente, si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro. Se nel corso della riunione venisse sospeso il collegamento, la stessa verrà dichiarata sospesa dal Presidente o da colui che ne fa le veci, e le decisioni prese fino alla sospensione saranno valide.

7. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

8. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato.

Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

9. Le delibere assunte dall'assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti.

Art. 15- Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:

- approvare il bilancio di esercizio o quando sia previsto dalla normativa vigente il bilancio sociale, predisposto dal Consiglio Direttivo;
- determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio Direttivo;
- eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 CTS;
- eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art. 31 CTS;
- decidere in via definitiva sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o da altro organo sociale o previsto dalla normativa vigente o attribuiti alla sua competenza dallo Statuto.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 16 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:

- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. Per le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione, l'Assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

3. Per lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Art. 17 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto, salvo nei casi di delega.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da almeno 3 mesi nel libro dei soci possono partecipare

all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo, e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto sarà automaticamente riconosciuto all'associato minorenni solo alla prima Assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale/tutoriale potendo questi esercitare solamente il diritto di voto durante le assemblee.

4. Le persone giuridiche rappresentate aderenti all'Associazione sono rappresentate in assemblea dal loro legale rappresentante o da loro delegato. Il legale rappresentante o suo delegato esercita il diritto di voto per conto dell'ente.

5. Per le votazioni si procede di norma con voto palese; si procede a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta almeno 1/10 (un decimo) dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto. È sempre ammessa la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici.

Art. 18 - Il Consiglio Direttivo: composizione e durata in carica

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo amministrativo dell'Associazione, è eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della eventuale quota associativa, ed è composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da 3 a 5, secondo quanto stabilito dall'Assemblea.

2. I suoi componenti sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Non può essere eletto Consigliere, e se nominato decade dalla carica, nei casi di cui all'art. 2382 cc.

3. I Consiglieri durano in carica 3 anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e sono rieleggibili.

4. Il Consiglio Direttivo è insediato entro 15 giorni dalla sua elezione; alla convocazione della prima riunione del Consiglio Direttivo provvede il Consigliere più anziano di età anagrafica. Nel corso della prima adunanza del Consiglio Direttivo al suo interno vengono eletti:

- il/la Presidente il quale ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Provvede alla convocazione e a presiedere il Consiglio Direttivo e l'Assemblea; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;
- il/la Vicepresidente il quale coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;
- il/la Segretario/a il quale cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: regole di convocazione, di funzionamento e di voto

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 dei Consiglieri.

2. La convocazione è fatta mediante avviso scritto, il quale deve pervenire ai Consiglieri almeno 4 giorni prima della data della riunione, e deve indicare il luogo, la data, l'ora e gli argomenti all'ordine del giorno.

In difetto di convocazione formale, o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano tutti i Consiglieri.

3. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche mediante videoconferenza secondo le stesse modalità previste per l'Assemblea.

4. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono legalmente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti, e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

Le votazioni si effettuano di norma con voto palese.

5. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, conservato nella sede dell'Associazione.

Art. 20 - Competenze del Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, ed in particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio ed eventuale bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- nominare il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario;
- decidere in prima istanza sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti sociali;
- determinare l'ammontare della quota associativa annuale e gli eventuali contributi per le attività ed iniziative;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- ratificare o respingere i provvedimenti adottati d'urgenza dal Presidente;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dagli eventuali regolamenti sociali;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure, anche di carattere economico, necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione.

2. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art. 21 - Cause di decadenza e sostituzione dei membri del Consiglio Direttivo

1. La carica di Consigliere si perde per:

- dimissioni rassegnate mediante comunicazione scritta al Presidente;
- revoca da parte dell'Assemblea ordinaria, a seguito di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione, persistenti violazioni degli obblighi statutari oppure per ogni altro comportamento lesivo degli interessi dell'Associazione;
- sopraggiunte cause di decadenza, di cui all'art. 2382 cc;
- perdita della qualità di associato a seguito del verificarsi di una o più delle cause previste dal presente Statuto.

2. Nel caso in cui uno o più Consiglieri cessino dall'incarico per uno o più dei motivi indicati nel precedente comma, il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione attingendo alla lista dei non eletti nell'ultima elezione del Consiglio Direttivo svoltasi. I Consiglieri così subentrati rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

3. Nel caso in cui cessi dall'incarico la maggioranza dei Consiglieri e salvo quanto previsto dal c.2 del presente articolo, l'intero Consiglio Direttivo si intenderà decaduto e il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente o, in subordine, Consigliere più anziano di età, dovrà convocare l'Assemblea ordinaria entro 30 giorni dalla cessazione, al fine di procedere ad una nuova elezione del Consiglio Direttivo. Fino all'elezione dei nuovi Consiglieri, i Consiglieri cessati rimangono in carica per l'attività di ordinaria amministrazione.

Art. 22 - L'organo di controllo

1. Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un organo di controllo, anche monocratico.

2. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 CC. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, c.2, CC.

Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Dlgs 231/01, qualora



applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;

- svolge le attività compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 CTS;
- attesta che il bilancio sociale, ove redatto, sia stato redatto in conformità alla normativa vigente;

4. L'organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell'apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art. 31 CTS, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Le delibere adottate dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo.

Art. 23 – Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla normativa vigente, l'Assemblea dei soci deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Tale obbligo non sussiste nel caso in cui l'organo di controllo di cui all'art.22, c.4, del presente statuto, sia composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Titolo V I libri sociali

Art. 24 - Libri sociali e registri

1. L'Associazione deve tenere le seguenti scritture:

- il libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

2. L'Associazione deve tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, qualora questo sia stato nominato.

L'Associazione ha inoltre l'obbligo di tenere il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di revisione, qualora questo sia stato nominato.

3. L'Associazione deve infine tenere il registro dei volontari che svolgono la loro attività nei casi previsti dalla normativa vigente.

Titolo VI

Norme sul patrimonio dell'Associazione e sul bilancio di esercizio

Art. 25 - Destinazione del patrimonio ed assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 26 - Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- quote associative e contributi degli associati per lo svolgimento di attività ed iniziative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi derivanti dallo svolgimento delle attività;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi derivanti da convenzioni con le pubbliche amministrazioni;
- proventi da attività di interesse generale e da attività diverse ex art.6 del Codice del Terzo settore;

- ogni altra entrata ammessa ai sensi del CTS e di altre norme competenti in materia.

Art. 27 - Bilancio di esercizio

1. L'esercizio sociale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva il bilancio in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, da sottoporre all'Assemblea degli Associati entro il 30 Maggio per la definitiva approvazione.

Titolo VII

Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio

Art. 28 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deciso dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
2. L'Assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo, il quale dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art.45, c.1, CTS e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 CTS.

Titolo VIII

Norme finali e transitorie

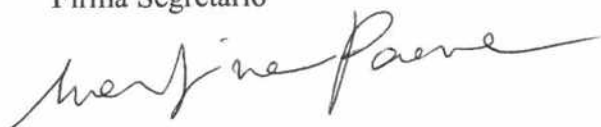
Art. 29 - Clausola compromissoria

1. La decisione su qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, eccetto quelle che per legge non sono compromissibili con arbitri e salvo quanto previsto in caso di esclusione di socio, saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati. In caso di assenza di accordo tra questi alla nomina del terzo componente provvederà il Presidente del Tribunale competente per territorio dove ha sede l'associazione, su richiesta di una delle parti.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata o PEC da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando altresì il nominativo del proprio arbitro. L'altra parte dovrà nominare il proprio arbitro entro il successivo termine perentorio di 20 giorni dal ricevimento della raccomandata di cui al precedente punto.
3. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo diritto/equità regolando lo svolgimento del procedimento arbitrale nel modo che riterranno più opportuno.
Le parti si impegnano a dare pronta e puntuale esecuzione alla decisione arbitrale che fin ora riconoscono come espressione della loro stessa volontà contrattuale.
4. Le spese della controversia, ove previste/necessarie, saranno anticipate integralmente dalla parte che promuove l'arbitrato.
5. Le decisioni del Collegio Arbitrale sono inappellabili.

Art. 30 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano il Codice del Terzo settore e le disposizioni attuative dello stesso, oltre che il Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, in quanto compatibili.

Firma Segretario



Firma Presidente

